



P.zza Dompè, 13/A  
12045 FOSSANO (CN)  
Tel e Fax 0172/48.83.72  
atccn1@pec.it

## **REGOLAMENTO DI FRUIZIONE VENATORIA NELLE AREE A CACCIA SPECIFICA (ACS)**

Il presente regolamento disciplina gli interventi venatori per il prelievo di alcune specie di fauna selvatica all'interno delle Aree a Caccia Specifica (di seguito denominate ACS), nel territorio di propria competenza, regolarmente istituite dalla Giunta Regionale. La cartografia delle stesse aree è consultabile presso l'ufficio amministrativo dell'ATC, oppure sul sito [www.atccn1.it](http://www.atccn1.it)

### **Art. 1 (caccia al cinghiale)**

Il prelievo venatorio della specie cinghiale all'interno delle ACS è consentito nel periodo indicato dal calendario venatorio regionale, sia da parte di squadre autorizzate dall'ATC, sia per la caccia di selezione.

### **Art. 2 (squadre autorizzate)**

Il capo squadra o suo sostituto, in seguito alla segnalazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, dovrà indicare nel Registro di caccia l'ora di inizio e fine battuta nonché l'indicazione di eventuali capi abbattuti all'interno dell'ACS.

### **art. 3 (caccia alla volpe)**

Il prelievo venatorio della specie volpe all'interno delle ACS è consentito nel periodo indicato dal calendario venatorio regionale esclusivamente da parte di squadre autorizzate dall'ATC CN1. Il capo squadra o suo sostituto, in seguito alla segnalazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, dovrà indicare nel Registro di caccia, l'ora di inizio e fine battuta, nonché l'indicazione di eventuali capi abbattuti.

### **art. 4 (caccia di selezione cinghiale e capriolo)**

Il prelievo di ungulati delle specie cinghiale e capriolo mediante la caccia di selezione è consentita all'interno delle ACS nel periodo indicato dal Calendario venatorio regionale. Il cacciatore autorizzato dall'ATC a partecipare al piano di prelievo selettivo, in seguito alla segnalazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, dovrà indicare nella cartolina da imbucare prima dell'intervento, i dati inerenti la località e il Comune oggetto di intervento venatorio.

#### Art. 5 (autorizzazioni)

Per ogni stagione venatoria, l'ATC rilascia specifiche autorizzazioni con validità annuale alle squadre interessate a svolgere interventi venatori all'interno delle ACS presenti sul territorio. Inoltre ai cacciatori che parteciperanno alla caccia di selezione, sarà concessa la possibilità mediante rilascio di autorizzazione, ad effettuare gli interventi anche all'interno delle ACS.

#### art. 6 (segnalazioni preventive)

Ogni ingresso all'interno delle ACS da parte delle squadre autorizzate o da cacciatori autorizzati alla caccia di selezione, dovrà essere preventivamente comunicato all'ATC mediante messaggio SMS al numero telefonico 348/2282118 (Servizio Vigilanza), oppure tramite invio comunicazione mail all'indirizzo di posta elettronica <amministrazione@atccn1.it>, ovvero via fax al numero 0172/488372 (interno 53).

#### art. 7 (divieti)

- 1) Fatta salva la caccia di selezione di cui all'art. 4 del presente regolamento, all'interno delle ACS è vietato svolgere l'attività venatoria in forma individuale;
- 2) All'interno delle ACS è vietato effettuare ogni forma di allenamento o addestramento cani.

#### art. 8 (sanzioni)

- 1) L'esercizio dell'attività venatoria senza la prevista autorizzazione all'interno delle ACS è punita dall'art. 24 comma 1 lett. oo) con la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00;
- 2) Le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC sono punite dall'art. 24 comma 1 lett. tt) con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

Il Presidente  
Summa Dr. Roberto

